

STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

Via Guido Monaco, 16 - 52100 Arezzo - Italia

AVV. GIAMPIERO PINO
Revisore Contabile
Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani
e-mail: giampiero.pino@studiolegalepino.it
pec: avvgiampieropino@cnfpec.it

AVV. PAOLO ROMAGNOLI
e-mail: paolo.romagnoli@studiolegalepino.it
pec: avvromagnolipaolo@cnfpec.it

AVV. NELLINA PITTO
Socio Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti
e-mail: nellina.pitto@studiolegalepino.it
pec: avvnellinapitto@cnfpec.it

AVV. ELEONORA LEPRI
Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani
e-mail: eleonora.lepri@studiolegalepino.it
pec: avveleonoralepri@cnfpec.it

AVV. NICCOLO' PINO
Member of UIA - International Association of Lawyers
e-mail: niccolo.pino@studiolegalepino.it
pec: niccolopino@puntopec.it

DOTT.SSA MANUELA MANGANARO
e-mail: manuela.manganaro@studiolegalepino.it

DOTT. LUCA TESTA
e-mail: luca.testa@studiolegalepino.it

Arezzo, li 19/05/2020

A tutti i professionisti
e clienti
loro sedi

OGGETTO: COVID 19 E INFORTUNIO SUL LAVORO: UN MITO DA SFATARE

Fosse una notizia pubblicata sui social la definiremmo una fake news, il problema è che la qualificazione del contagio da COVID 19 di un lavoratore come infortunio sul lavoro operata dall'art. 42 co. 2 del D.L.18/2020, cosiddetto Cura Italia, è diventata un tormentone che toglie il sonno a molti imprenditori. E' opportuno, quindi, dare una risposta alle molte domande che ci vengono poste, in maniera chiara e sintetica: se qualcosa è cambiato, è cambiato in meglio!

Vediamo di spiegarci con un esempio: poniamo che non fosse stata emanata la norma più sopra citata e che un datore di lavoro avesse tenuta aperta l'azienda durante il periodo di chiusura obbligatorio per legge, oppure avesse riaperto e non avesse adottato le misure di sicurezza imposte dai protocolli sottoscritti dalle parti sociali e cioè associazioni datoriali e sindacati. Se, in tal caso, un suo dipendente avesse contratto il virus e fosse morto, il datore di lavoro sarebbe stato penalmente e civilmente responsabile, oppure no? Certamente si ed a norma dell'art.2087 del Codice Civile, norma scritta nel 1942.

E quindi, semmai, l'introduzione dell'art.42 comma 2 sopra citato, migliora la situazione, da

STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

un lato per il lavoratore, perché evita discussioni e lungaggini per stabilire che un tale evento si debba qualificare come infortunio o malattia professionale, dall'altro per il datore di lavoro, perché espressamente prevede che quell'infortunio non inciderà sull'indice di rischiosità dell'azienda e non farà, quindi, variare in aumento il premio da corrispondere all'INAIL.

La responsabilità del datore di lavoro sarà poi accertata come in qualsiasi altro infortunio, sulla base della verifica della puntuale osservanza delle norme in tema di igiene e sicurezza del lavoro, fra le quali oggi si annoverano anche quelle dei protocolli di sicurezza anti Covid stipulati dalle parti sociali.

A nostro parere, tuttavia, ci si potrebbe spingere anche oltre. Ad un'attenta analisi, la norma in commento qualifica l'evento contagio come infortunio, prescindendo dal nesso temporale con la prestazione lavorativa e dal nesso spaziale con la fabbrica, il negozio o la bottega, tanto è vero che, come più sopra si accennava, essa esclude espressamente l'aumento dell'indice di rischiosità dell'azienda. Ciò potrebbe significare che l'intento del Legislatore, in tal caso male espresso, possa essere stato quello di sganciare l'evento contagio dall'attività lavorativa e, quindi, dalla responsabilità del datore di lavoro, qualificando convenzionalmente tale evento come infortunio al fine di garantire al lavoratore la copertura assicurativa, senza alcuna conseguenza per l'imprenditore, né civile, l'azione di regresso dell'INAIL, né penale.

Quanto accaduto nel nostro paese e nel mondo ha tutte le caratteristiche dell'eccezionalità, ma non è detto che non si ripeta, l'approccio al tema non può essere quello della semplice lamentazione, ma deve essere propositivo. In tal senso, lo Studio sta collaborando con una primaria società di medicina del lavoro che sta tentando di mettere a punto un algoritmo che sia in grado di esprimere un indice di rischiosità non più aziendale, ma per singolo lavoratore. E' evidente che un indice di tal genere, nel caso di contagio da virus, non può prescindere dalla valutazione del rischio sociale e cioè, ad esempio, il luogo ove abbia sede l'azienda, ma neppure da circostanze soggettive

STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

del lavoratore, come ad esempio l'uso dei mezzi pubblici per recarsi al lavoro, piuttosto che la sussistenza di malattie croniche dell'apparato respiratorio.

L'analisi implica problemi strettamente tecnico-scientifici e giuridici di non poco momento. Dei risultati vi terremo informati.

Per intanto lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che fosse necessario.

Cordiali saluti.

(Avv. Giampiero Pino)

(Avv. Eleonora Lepri)